

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI Con effetto 1° gennaio 2025

Il Municipio di Val Mara,

- Richiamati gli artt. 192 della Legge Organica Comunale (LOC), 241 e seguenti, nonché 274 e seguenti della Legge Tributaria (LT);
- preso atto del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi lo scorso 8 novembre, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025;
- la risoluzione municipale no. 747 del 2 dicembre 2024

Decreta

Rate e scadenze imposta ordinaria

Art. 1 ¹L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2025 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni.

²Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate nella misura del 90% dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato.

³I termini di pagamento delle singole rate dell'imposta sono così fissati:

1.a rata esigibile al 01.04.2025 **termine di pagamento 30.04.2025**

2.a rata esigibile al 01.06.2025 **termine di pagamento 30.06.2025**

3.a rata esigibile al 01.08.2025 **termine di pagamento 31.08.2025**

a partire dal 2026 la quarta rata a conguaglio deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di intimazione del conteggio.

Interessi remunerativi (artt. 241, 242 e 247 LT)

Art. 2 ¹Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione; mentre che sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte è concesso un interesse remunerativo dello 0.10%.

²Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.


Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Art. 3 ¹Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non sono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%.

²Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Tassa di diffida

Art. 4 Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi di ritardo viene addebitata una tassa di CHF 50.00.



Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

Art. 5 ¹I versamenti e le restituzioni per imposte fino a CHF 200.00 sono di principio accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'art. 6 della presente Ordinanza.

²Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 2.

Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

³Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Rinuncia al calcolo degli interessi (art. 243a LT)

Art. 6 Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Validità temporale dei tassi d'interesse

Art. 7 ¹I tassi d'interesse di cui agli artt. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2025.

²Il tasso d'interesse di ritardo applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido fino alla chiusura della stessa.

Acconto equo

Art. 8 ¹Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; tuttavia, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori all'imposta esigibile, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 3.

²In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso conformemente ai disposti dell'art. 2.

Entrata in vigore

Art. 9 ¹La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2025.

²Essa pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 5 dicembre 2024.

³Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Jgor Zocchetti



Il Segretario:
Abramo Civatti